



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 6

Riunione del 28 SETTEMBRE 2011

06.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- DANIELE DEMONTIS - TESSERATO
- GUSPINI VOLLEY n.p. Presidente p.t

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente - Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Daniele DE MONTIS:** *"Per avere in data 29 Maggio 2011, pubblicato sul profilo facebook della società Guspini Volley una nota contenente affermazioni offensive ed irrispettose nei confronti della federazione, con violazione degli artt. 14 e 17 Statuto Fipav, dell'Art. 19 RAT; e con contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 49, lettera f) Fipav;"*

- **GUSPINI VOLLEY:** *"in persona del presidente pro tempore Sig.ra Michela Furnari, per avere il proprio tesserato Sig. Daniele De Montis, in data 29 Maggio 2011, pubblicato sul profilo facebook della società Guspini Volley una nota contenente affermazioni offensive ed irrispettose nei confronti della federazione, con violazione dell'art. 2 RAT Fipav e degli Artt. 9 e 17 Statuto Fipav; e con contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 49, lettera f) Fipav;"*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 28 settembre 2011, ove presenziavano il rappresentante della Procura Federale e gli incolpati Daniele De Montis e Michela Furnari, nella sua qualità di Presidente del sodalizio Guspini Volley, assistiti dall'Avv. Giorgio Ciccarelli giusto mandato che depositavano agli atti in udienza.

./.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione del tesserato Daniele De Montis per mesi tre e con la richiesta della multa di €. 500,00 nei confronti del sodalizio Guspini Volley ex art. 55, n. 3, R.G. Fipav;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 13 Giugno 2011 con la quale il Presidente del Comitato Provinciale FIPAV di Cagliari trasmetteva alla Procura Federale una nota apparsa in data 29 Maggio 2011 sul profilo *facebook* della Società Guspini Volley, il cui contenuto era ritenuto lesivo della reputazione della Federazione e dei suoi Organi.

Veniva trasmessa, inoltre, altra dichiarazione apparsa in data 30 Maggio 2011 sul medesimo profilo *facebook* della Società Guspini Volley, con la quale il tesserato Daniele De Montis, si attribuiva la paternità di quanto scritto nella nota del 29 Maggio 2011, confermando e reiterando le accuse ivi contenute.

Preliminarmente si ritiene pacifica la paternità delle dichiarazioni rilasciate in capo al Sig. Daniele De Montis, tesserato per la Guspini Volley, come dallo stesso ammesso e confermato anche in occasione dell'udienza.

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente il contenuto delle dichiarazioni ed i commenti rilasciati dal tesserato De Montis, ritiene di condividere pienamente le argomentazioni sostenute dalla Procura federale, atteso il carattere profondamente offensivo ed irrispettoso nei confronti della Federazione delle dichiarazioni in esame.

Il tesserato De Montis, infatti, ha utilizzato espressioni dal tono volgare e dal contenuto sicuramente diffamatorio, commentando sul profilo *facebook* del sodalizio di appartenenza, l'operato della Federazione Provinciale di Pallavolo con apprezzamenti che, senza ombra di dubbio, non possono essere ricompresi né nel diritto di critica, né in quello di cronaca.

In particolare, le espressioni utilizzate, che non si riportano in forma integrale per ragioni di opportunità, quali: "*.... Un applauso a chi è convinto di gestire al meglio la Federazione Provinciale e invece sta facendo solo cazzate su cazzate* La gestione di questi ultimi due anni è a dir poco



vergognosa tra selezioni bufala, campionati under gestiti a cazzi, arbitri vergognosi.....” possono considerarsi, indubbiamente, a prescindere da

ogni motivazione che può aver indotto il suo autore a rilasciarle, estremamente diffamatorie e lesive della reputazione, immagine e decoro della Federazione di appartenenza, laddove possono indurre chi legge a dubitare, impropriamente, dell'onestà e trasparenza dell'intero movimento pallavolistico e dei suoi organi.

A questo aggiungasi che il De Montis, nella sua qualità di allenatore, proprio per la carica che riveste, è tenuto ad assumere e mantenere comportamenti che siano di esempio per gli altri ed in particolare per gli atleti aderenti al proprio sodalizio ed il suo comportamento, proprio in ragione della Sua funzione, risulta maggiormente colpevole perché di cattivo esempio.

Inoltre, l'utilizzo del profilo ufficiale *facebook* della società Guspini Volley per diffondere le affermazioni comporta, senza ombra di dubbio, l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 49, lettera g) Fipav: *“aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato o affiliato”*.

L'affermazione di responsabilità in capo al De Montis comporta la conseguente sanzione a carico della Soc. Guspini Volley ex art. 55, comma 3 lett. b) R.G.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Daniele De Montis la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre, fino a tutto il 18 gennaio 2012, ed a carico del sodalizio Guspini Volley, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 18 ottobre 2011